

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1966

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto il decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413, accordò l'esenzione dal pagamento del dazio doganale per le merci originarie e provenienti dalla Libia indicate nella tabella allegata al decreto stesso.

L'impegno assunto dal Governo italiano nel 1951 davanti al Consiglio delle Nazioni Unite, di contribuire all'aiuto economico del nuovo Regno Unito di Libia, costituitosi a seguito delle vicende dell'ultima guerra, ed evidenti ragioni di carattere politico oltre che economico consigliarono di mantenere l'anzidetto beneficio fino al 31 dicembre 1964.

A tal fine si rese necessario intervenire presso le Parti Contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT)

le quali in data 9 ottobre 1952, 25 novembre 1955, 20 novembre 1958 e 16 novembre 1961, concessero apposite deroghe in favore dell'Italia dalle obbligazioni derivanti dall'articolo 1 dell'Accordo medesimo. In dipendenza di siffatte decisioni, che stabilirono anche i contingenti annuali delle merci a quantitativo limitato e posero variazioni al numero ed al genere dei prodotti previsti dalla tabella annessa al succitato decreto n. 1413, vennero emanate le leggi 23 maggio 1956, n. 499, 27 novembre 1956, n. 1406, 23 febbraio 1960, n. 219, e 31 dicembre 1962, n. 1846, per la conferma dell'indicata esenzione, rispettivamente, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955, dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961 e dal 1° gennaio

1962 al 31 dicembre 1964, in conformità ai termini delle deroghe ottenute.

Approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 1964, è stato poi chiesto alle Parti Contraenti del GATT il rinnovo, per un ulteriore triennio e con riduzione del numero e genere dei prodotti di cui alla precedente tabella, dell'autorizzazione, già accordata con la decisione del 16 novembre 1961, ad applicare il regime doganale preferenziale alle importazioni in Italia dalla Libia. Tale richiesta è stata determinata dalle predette ragioni di carattere politico oltre che economiche ed, in particolare, s'è tenuto conto che la concessione in specie va in gran parte a vantaggio degli agricoltori italiani in Libia e costituisce l'unica e modesta forma di assistenza fornita da parte nostra a quella Nazione ove sussistono preminenti interessi da conservare.

In conseguenza di ciò, le Parti Contraenti del GATT, con decisione del 25 gennaio 1965, hanno autorizzato una nuova proroga, fino

al 31 dicembre 1967, del regime doganale preferenziale per l'importazione di alcune delle merci libiche, specificate nella tabella annessa alla citata decisione del 16 novembre 1961 ed alla successiva legge 31 dicembre 1962, n. 1846.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge che, in esecuzione della cennata decisione delle Parti Contraenti del GATT concede, per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967, l'esonero dal pagamento dei dazi doganali per merci di origine e provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella e nei limiti dei quantitativi annui in essa fissati.

Come di consueto, per godere di tale beneficio le merci in questione dovranno essere scortate dal certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti Autorità italiane in Libia, ferma restando, naturalmente, l'applicabilità di tutte le altre disposizioni che disciplinano l'introduzione nello Stato di merci estere, comprese quelle di carattere sanitario e fitopatologico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Art. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine rilasciato e vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI
DALLA LIBIA AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

N.ro e lettera di tariffa	MERCE	Quantitativo annuo (in q.li salvo indicazio- ne contraria)
03.01-B	Pesci di mare freschi (vivi o morti) refrige- rati o congelati	illimitato
03.02-A-B	Pesci semplicemente salati o in salamoia secchi o affumicati	2.000
ex 05.04	Budella secche o salate	800
ex 08.01-A	Datteri commestibili	15.000
ex 12.01	Semi oleosi	illimitato
15.07	Olii fissi di origine vegetale:	
B-I-a	Olio di ricino	3.000
B-II-a	Olio di oliva	35.000
ex 16.04-E	Preparazione e conserve di pesci, in reci- pienti ermeticamente chiusi:	
	Tonno	13.000
	Altri	4.000
58.01-A	Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati, di lana o di peli fini	200
ex 58.02-A	Altri tappeti, anche confezionati, di lana o di peli fini	500
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni ge- nere di pelli conciate	200